



COMUNE DI GUARDABOSONE

Provincia di Vercelli

Razionalizzazione delle società partecipate

(Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 Dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 Marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 Maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni societarie dell'ente

Il Comune di Guardabosone partecipa al capitale delle seguenti società:

- Atap Spa
- CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano; non esistono società di cui il Comune detiene azioni quotate sui mercati regolamentati.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Guardabosone, oltre a far parte della Comunità Montana Valsesia, partecipa ai Consorzi:

- C.o.ve.va.r. (Consorzio obbligatorio su base provinciale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti) con la quota del 0,22%
- ATL Tursimo Valsesia Vercelli: la società ha quali fini istituzionali la valorizzazione delle risorse turistiche locali, la raccolta e diffusione di informazioni, coordinando a tale fine gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), istituita con L.R. n. 75 del 22 ottobre 1996. **Il Comune versa solamente la quota associativa annua di € 516,00.**

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano, come anche confermato dalla recente delibera n. 205/2015 della Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto.

Il Piano operativo di razionalizzazione

Atap Spa

La società ATAP opera nel settore dei trasporti pubblici locali; in particolare gestisce il servizio di trasporto pubblico nell'area delle province di Vercelli e Biella.

La società è interamente pubblica, il Comune di Guardabosone detiene il 0,03% del capitale sociale di € 13.025.314,00.

Quanto alla verifica dei criteri per la definizione del piano di razionalizzazione delle partecipate, si rileva che:

- La società svolge un servizio di interesse generale a rilevanza economica, coerente con le finalità istituzionali del Comune.
- Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.
- Numero amministratori: 5; Numero direttori /dirigenti:2; Numero di dipendenti: 221

Contenimento dei costi di funzionamento a carico del comune: al momento nessuno

Ai sensi della Legge di stabilità 2015 non sembrano quindi emergere criticità che obblighino alla soppressione/alienazione della partecipata e **si ritiene conseguentemente giustificato il suo mantenimento**

Dati economico/finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00

B) Immobilizzazioni	25.617.574,00	21.809.030	16.065.301
C) Attivo circolante	12.602.100,00	15.962.858,00	17.484.584
D) Ratei e riscontri	776.330,00	1.175.098,00	1.110.188
Totale Attivo	38.996.004,00	38.946.986,00	34.660.073

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	26.403.560	26.455.154	26.504.413
B) Fondi per rischi ed oneri	691.280,00	909.766,00	617.640,00
C) Trattamento di fine rapporto	4.205.291,00	3.861.324,00	3.700.545,00
D) Debiti	2.896.262	2.978.616	3.837.475
E) Ratei e Risconti	4.799.611	4.742.126	0
Totale passivo e netto	38.996.004	38.946.986	34.660.073

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	20.825.703,00	21.081.796,00	17.860.821,00
B) Costi di produzione	21.090.573	21.140.114	18.175.970
Differenza	- 264.870,00	-58.318	-315.149
C) Proventi e oneri finanziari	392.999,00	394.563,00	247.526,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	393.688,00	0,00	476.784,00
Risultato prima delle imposte	521.817	336.245	409.161
Imposte	-498.710,00	- 298.088,00	- 373.351,00
Risultato d'esercizio	23.107,00	38.157,00	35.810,00

Conclusioni di razionalizzazione della società: **MANTENIMENTO DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DI LEGGE. NON ESISTONO PREVEDIBILI DIMINUZIONI DI COSTI PER IL COMUNE STANTE LA LORO ATTUALE INESISTENZA.**

Cordar Valsesia Spa

La suddetta società è interamente pubblica, il Comune di Guardabosone detiene il 0,0004% del capitale sociale di € 250.000,00.

La società gestisce il servizio pubblico di interesse generale del Servizio Idrico con la gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniale di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dalla Autorità d'Ambito.

Mediante Cordar Valsesia s.p.a. il Comune di Guardabosone possiede indirettamente lo 0,00005% (0,0004x12,50%) di Ato2 Acque s.c.a.r.l.

Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali

Quanto alla verifica dei criteri per la definizione del pianto di razionalizzazione delle partecipate si rileva che:

- La società svolge un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

- Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali (se non in maniera infinitesimale Atena Spa e Atena Patrimonio Spa per le quali è stata proposta l'alienazione delle partecipazioni)..
- Numero degli amministratori: 3; Numero direttori/dirigenti: 1; numero dipendenti: 31

Alla luce della vigente normativa **si ritiene giustificata la sua detenzione.**

Costi di funzionamento: al momento non ne esistono: Il Cordar rimborsa annualmente al Comune le rate dei mutui accessi a fronte degli impianti idrici e fognari di proprietà del Comune, e dati in gestione alla società nell'ambito del servizio idrico integrato.

Dati economico/finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	17.706.963,00	17.225.501,00	16.812.179,00
C) Attivo circolante	4.348.170,00	4.854.761,00	4.780.830,00
D) Ratei e risconti	94.122,00	85.238,00	78.445,00
Totale Attivo	22.149.255,00	22.165.500,00	21.617.454,00

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	13.145.194,00	13.177.536,00	13.207.734,00
B) Fondi per rischi ed oneri	195.036,00	170.149,00	167.978,00
C) Trattamento di fine rapporto	313.146,00	338.414,00	364.114,00
D) Debiti	8.467.199,00	8.459.852,00	7.504.580,00
E) Ratei e Risconti	28.680,00	19.549,00	427.048,00
Totale passivo	22.149.255,00	22.165.500,00	21.671.454,00

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	5.676.359,00	6.100.647,00	5.905.221,00
B) Costi di produzione	5.524.137,00	5.841.643,00	5.679.194,00
Differenza	152.222,00	259.004,00	226.027,00
C) Proventi e oneri finanziari	-259.575,00	-220.612,00	-196.367,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	215.226,00	77.000,00	44.502,00
Risultato prima delle imposte	107.873,00	115.392,00	74.162,00
Imposte	64.698,00	83.050,00	83.050,00

Risultato d'esercizio	43.175,00	32.342,00	11.158,00
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Conclusioni di razionalizzazione della società: **MANTENIMENTO DELLA QUOTA DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DI LEGGE, NON ESISTONO PREVEDIBILI DIMINUZIONI DI COSTI**